



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "NUCERIA"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria I° grado

Via San Clemente, 9 - 84015 Nocera Superiore (SA)

Tel. 081-931189 Codice meccanografico: SAIC8CK00V - C. F.: 94095310655

PEO: saic8ck00v@istruzione.it – PEC: saic8ck00v@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.icnuceria.edu.com

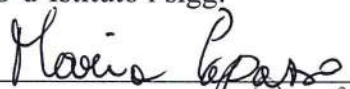
**IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
(C.C.N.L. Scuola 2022 - 2024)**

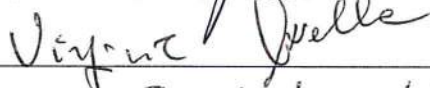
Il giorno **29 gennaio 2026 alle ore 14.30**, nei locali dell'Istituto Comprensivo "Nuceria" di Nocera Superiore viene sottoscritta l'ipotesi del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.

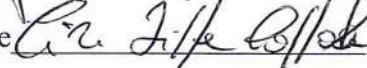
Sono presenti per la sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto d'Istituto:

a) Per la parte pubblica il D.S. prof. Antonio Pizzarelli

b) Per la RSU d'Istituto i sigg:

Capasso Maria 

Avella Virginia 

Coppola Ciro Giuseppe 

c) Per le OO.SS.



UIL SCUOLA
Giampiero Albano




Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Pizzarelli



IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2025 – 2026

VISTO l'art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

VISTO in particolare l'art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il Dlgs. 165/2001;

VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO in particolare l'art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002- 2003;

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n.129/2018;

VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;

VISTO il CCNL 2019-21 sottoscritto dalle OO.SS. il 18 gennaio 2024;

VISTA la C.M. n. 107 prot. 245 del 07/06/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la C. M. del MIUR prot. n. 8578 del 23/09/2010;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 1321 e ss. Del Codice Civile;

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. n. 62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;

VISTA l'approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del DS;

VISTO l'art. 11 – C.C.N.L. 2022-2024;

VISTA l'intesa firmata tra l'Aran e le OO.SS. rappresentative;

VISTO il CCNL 2022-2024 sottoscritto dalle OO.SS. il 23 dicembre 2025;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano triennale dell'offerta formativa;

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Pizzarelli*

Flavia Capasso

Gede

Vinfur

de

STIPULANO

TITOLO I NORME GENERALI



Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata

Il presente contratto è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL del 23 dicembre 2025;

1. Il presente contratto integrativo di Istituto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 22 febbraio 2024.
2. Il contratto collettivo integrativo si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse economiche sono negoziati con cadenza annuale.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano, comunque, validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.

Qualora il contratto non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio di ciascun anno, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili.

Il presente contratto con validità triennale, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale, è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 Interpretazione autentica

1. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8 del CCNL 2022-2024. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
2. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (clausole di raffreddamento) CCNL 2022-2024, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni
3. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (clausole di raffreddamento) CCNL 2022-2024 l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Art. 3 Comunità educante

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.

3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella

predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.



TITOLO II RELAZIONI SINDACALI GENERALI

Art. 4 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nel seguente modello relazionale:
 - contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 8.
4. La partecipazione è finalizzata alla:
 - a) informazione;
 - b) confronto;
 - c) organismi paritetici di partecipazione.

Art. 5 Oggetto della contrattazione di istituto

Oggetto di contrattazione saranno:

- i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi e la determinazione del valore degli incarichi specifici conferiti al personale ATA, ai sensi dell'art.54, comma 2 del CCNL 2019/21.
- i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del D.Lgs.165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali, comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art.1, comma 249 della Legge 160/2019;
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art.10 del CCNQ 4/12/2017;
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

Art. 6 Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la

Handwritten signature

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Pezzarelli*
Maria Capasso
Giuseppe
Vincent

- contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché le materie di cui all'art. comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.
6. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.

Sono materia di Informazione:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
- i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e, fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Tra il Dirigente Scolastico e la RSU viene concordato il seguente calendario di massima :

- a) nel trimestre settembre/ottobre/novembre
- Informativa di cui all'art. 7 del presente contratto;
 - informativa di cui all'art. 8 del presente contratto;
 - ipotesi contrattazione integrativa sulle materie previste;
- b) nel bimestre febbraio/aprile
- verifica a medio termine della realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente contrattazione;
 - proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto;
- c) nel mese di giugno
- verifica a consuntivo dell'attuazione della contrattazione integrativa di istituto relativamente agli obiettivi generali e all'utilizzo delle risorse;
 - adeguamento degli organici del personale.

Art. 7 Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2022-2024 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.

Nella presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all'organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali.

Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore dieci giorni.

Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sono materia di confronto:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
- I criteri per l'accesso al lavoro agile e le relative modalità attuative;
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.



Art. 8 Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 9 Procedura di raffreddamento

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto le parti firmatarie, si incontrano entro 7 giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Allo scopo di cui al precedente comma, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

Le parti non intraprendono iniziative unilaterali se non sono trascorsi 30 giorni dalla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Art. 10 Norma di salvaguardia

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproporzionando la stessa alla variazione realizzata o subita.

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 11 Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. N. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo. 3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento. 4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità. 5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. 6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico. 8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative. 9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative fruisce dei congedi di cui al presente articolo su

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Pisicelli*
Nadia Capasso
Vincentina Galle

base giornaliera.

Art. 12 Unioni civili

Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.



TITOLO IV

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(art. 11 – CCNL 22-24 23 dicembre 2025)

Art. 13 Soggetti tutelati

Soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con o senza retribuzione; ad essi sono equiparati gli studenti che frequentano i laboratori e che utilizzano macchine e strumenti di lavoro ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curriculare e extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF.

Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione delle emergenze e la revisione annuale del Piano di emergenza, mentre non sono computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero di personale impegnato presso l'istituzione scolastica.

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo sono presenti nei locali dell'istituzione scolastica; (ad esempio, ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti). Particolare attenzione si deve prestare ad alcune tipologie di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (stress da lavoro correlato, lavoratrici in gravidanza, differenza di genere, provenienza da altri paesi).

Art. 14 Obblighi del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08.

Art. 15 Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è uno strumento con competenze tecniche di ausilio al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) può essere interno ove disponibile o affidato a professionisti esterni.

In questa istituzione scolastica il servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto esterno in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 81/08.

Nell'Istituzione Scolastica il dirigente scolastico/datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), uno o più responsabili in relazione alle dimensioni della scuola (succursali, sezioni staccate, plessi etc). I responsabili individuati coadiuvano il dirigente scolastico e il RSPP nell'aggiornamento periodico del documento di valutazione dei rischi (DVR.). Essi devono disporre dei mezzi e del tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati e non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento dell'incarico.

In ciascuno edificio sono individuati gli addetti al primo soccorso incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Art. 16 Ruolo, compiti e diritti del RLS

Le modalità di esercizio del ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono demandate al CCNL (Capo VII artt. 72-76 del CCNL scuola 2007).

Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno.

Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del Dlgs 81/08 e di seguito sinteticamente elencati:

- Accede ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni;

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Biazzioli

Marie Lepasso

Vigore Gela

[Handwritten signature]

- È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi;
- È consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti al SPP;
- È consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- Riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi;
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Riceve una formazione adeguata;
- Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- Partecipa alla riunione periodica;
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- Avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione adottate non siano idonee.

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.



Art. 17 Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.

Art. 18 Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Pertanto il lavoratore sarà sottoposto periodicamente a visita effettuata dal medico competente.

Art. 19 Riunioni periodiche

Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal Dirigente Scolastico, di norma una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.

Alla riunione partecipano il Dirigente Scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 20 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento

L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.

Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.

I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico.

Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse a ciò preposte.

I lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare alle iniziative di formazione programmate all'inizio dell'anno scolastico; in caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.

TITOLO V

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

(art. 11 – CCNL 22-24 23 dicembre 2025)

Art. 21 Assemblee Sindacali

In caso di assemblea sindacale, nei plessi e nelle sezioni staccate le lezioni termineranno in tempo utile per

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Pizzarelli

Prof. A. Pizzarelli

Maria Capasso

Gade

Vigore

AD

consentire il raggiungimento della sede dove si svolge l'assemblea.

La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile.

Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale, il D.S. e la RSU, verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali (vigilanza all'ingresso principale della scuola; servizio al centralino telefonico, eventuali altre attività che non possono essere interrotte per la durata dell'assemblea). A tutto il personale, anche in modalità a distanza, sono garantiti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro come richiamato dall'art. 31 del CCNL 19-21.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza diritto d'intervento, senza oneri per l'Amministrazione.

Nel caso di assemblee indette dalle ore 11,30 alle ore 13,30 (oppure dalle 11,00 alle 14,00), al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai docenti di scuole con articolazione dell'orario prolungato o continuato, le attività didattiche delle scuole interessate si possono svolgere in unico turno antimeridiano.

Nelle ore di assenza dal servizio di docenti che partecipano a una assemblea sindacale, poiché tale assenza è la conseguenza dell'esercizio di un diritto contrattualmente riconosciuto, è possibile assegnare ore eccedenti a titolo oneroso ad altri docenti.

Nel caso di partecipazione ad assemblee il cui orario di svolgimento non coincida con le ore finali del turno di servizio e quando la distanza tra luogo di svolgimento dell'assemblea e luogo di lavoro lo giustifichi, il personale ATA, può non riassumere servizio alla fine dell'assemblea; in tal caso il servizio non prestato nel tempo eccedente la durata massima di tre ore verrà recuperato con le modalità definite nel contratto integrativo d'istituto.

FONTE - CIR Regione Sicilia

Art. 22 Servizi essenziali in caso di sciopero

L'Istituto garantisce, in caso di sciopero, i servizi essenziali attraverso la presenza di n. 01 unità di Collaboratore Scolastico presso la sede principale della Istituzione Scolastica. In caso di scrutini ed esami sarà garantito il suddetto personale. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art. 23 bacheca sindacale e documentazione

La bacheca sindacale è presente nel sito web in apposita sezione.

I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle OO.SS. hanno diritto di "affiggere" nella bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e di interesse politico/sindacale.

Stampati e documenti possono essere inviati alla scuola per "l'affissione" nella bacheca sindacale on line.

Art. 24 Agibilità sindacale

Ai membri della RSU e delle OO.SS. è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.

La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati.



Prof. Antonio Pizzarelli

Prof. P. P. P.

Prof. P. P. P.

Marie Lapasso

V. P. P.

Prof. P. P. P.

Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica, telematica e della posta elettronica.

La rete informatica, il telefono, la fotocopiatrice e le altre attrezzature dell'Istituto vengono utilizzate dalla RSU senza arrecare danno alla normale attività amministrativa e preferibilmente temporaneamente non utilizzate.



Art. 25 Patrocinio e diritto di accesso agli atti

La RSU ed i sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su delega degli interessati da acquisire agli atti della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti disciplinari che riguardano il personale coinvolto. Inoltre hanno accesso a tutta la documentazione relativa alla contrattazione d'Istituto, il rilascio dei predetti atti avviene di norma entro 5 giorni. Gli istituti di patronato hanno il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro su tutte le materie previste dalla vigente normativa.

TITOLO VI

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(art. 11 – CCNL 22-24 23 dicembre 2025)

Art. 26 La pianificazione della formazione di Istituto

Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il Piano Triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione. Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti, che è inserito nel PTOF. Il DSGA definisce il piano di formazione del personale ATA.

Art. 27 Risorse economiche per la formazione

Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie non vincolate per la formazione su tematiche di interesse generale quali, ad esempio, la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le somme non vincolate assegnate alla scuola potrebbero essere destinate in rapporto alle varie necessità della Scuola. A tal fine si individuano tre possibili macro settori:

- Amministrazione e contabilità, includendo la formazione degli Assistenti Amministrativi in materia di Pensioni, Passweb e amministrazione digitale.
- Didattica;
- Figure di sistema.

Si ritiene utile prevedere una possibile suddivisione che dia preminenza all'attività didattica e quindi alle attività a quest'ultima funzionali secondo il seguente rapporto:

- Amministrazione e contabilità : 25%;
- Didattica : 50%;
- Figure di sistema: 25%.

In particolare, si concorda tra le parti che si faciliterà al personale interessato l'accesso alla formazione in materia di gestione ed organizzazione dei Progetti finanziati dall'Unione Europea al fine di consentire la rotazione di cui all'art. 61 del presente contratto.

Art. 28 Risorse economiche per la formazione dei docenti oltre le 80 ore (Attività funzionali)

Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento. Le ore di formazione svolte oltre le 80 ore delle attività funzionali all'insegnamento saranno retribuite con un compenso forfettario, nei limiti della disponibilità dei fondi, previo confronto con la RSU.

TITOLO VII

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN

ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE
TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE)
(art. 11 – CCNL 22-24 23 dicembre 2025)

Art. 29 Diritto alla disconnessione

Per consentire a ciascun lavoratore di conciliare impegni lavorativi con la propria vita familiare, viene affermato il diritto alla disconnessione per i lavoratori medesimi. In particolare si condivide tra le parti che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica siano i seguenti: dalle 07.30 alle 16,30 fatti salvi i casi in cui il personale è già in servizio. Resta inteso che, in casi particolari di necessità e di urgenza, il Dirigente Scolastico e/o un suo delegato possano contattare i lavoratori anche al di fuori dei suddetti orari.

TITOLO VIII

**RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI
AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA**
(art. 11 – CCNL 22-24 23 dicembre 2025)

Art. 30 Tecnologie nelle attività d'insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Art. 31 Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

Di norma, i docenti compilano il registro elettronico personale durante le attività didattiche. Se durante l'orario di servizio i docenti fossero impossibilitati per causa di forza maggiore, il registro elettronico sarà compilato in altro orario e in piena autonomia.

Le attività funzionali all'insegnamento che ineriscono gli incontri di programmazione o le riunioni non deliberative possono essere svolte a distanza come prevede il CCNL e attenendosi alle disposizioni inserite nel Regolamento delle riunioni in modalità telematica deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 9 dicembre 2025.

Art. 32 Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale e in particolare gli assistenti amministrativi sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ssmmii).

Parimenti gli assistenti amministrativi hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008) è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione.

TITOLO IX

**CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO ALL'INTERNO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA.**
(Art. 11 – CCNL 22-24 23 dicembre 2025)

Art. 33 Criteri per l'assegnazione alle classi/sezioni e ai plessi

PERSONALE DOCENTE

Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e conformemente al piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti assegna i docenti di scuola primaria, infanzia e Secondaria di primo grado ai plessi in base ai seguenti criteri:

Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:

- Assegnazione dei docenti che garantiscono l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria;
- Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;



Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Pizzarello

Proff. S. P. P.

Flavia Capasso

Sig.ra Gelle

Handwritten signature at the bottom right of the page.

7. Riduzione del personale in servizio nei prefestivi dell'Ufficio di Segreteria e delle scuole nei periodi di interruzione delle attività didattiche e criteri per il recupero delle ore;
8. Disponibilità CC.SS. ad effettuare straordinario per Seminari in presenza per P.N.F..



Della riunione il DSGA redige apposito verbale.

Il direttore dei servizi generali e amministrativi formula quindi una proposta di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la sua formale adozione.

Art. 36 Verifica della presenza in servizio.

La verifica della presenza in servizio per il personale ATA avviene attraverso i dispositivi digitali collocati in ciascun plesso dell'Istituzione scolastica.

Una volta stabilito l'orario di servizio, i dispositivi di cui sopra vengono programmati in modo da verificare ingressi e uscite nel rispettivo plesso di ciascun dipendente, a cui viene fornito un tesserino nominativo. Entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento, il Dsga provvederà a elaborare il report mensile delle presenze in servizio del personale ATA sulla base di quanto emerso dai suddetti rilevatori digitali. In caso di mal funzionamento dei rilevatori digitali di cui sopra, il Dsga provvederà al controllo dei registri cartacei sostitutivi.

Art. 37 Orario flessibile (banca delle ore)

Nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 37, sono previsti ampi margini di flessibilità dell'orario di lavoro.

In particolare, la flessibilità oraria potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dell'art. 1 comma 332 della legge 190/2014.

Nei casi in cui la mancata sostituzione potrebbe comportare l'interruzione del pubblico servizio o arrecare danno agli alunni, in particolare a quelli con disabilità, che necessitano di particolare attenzione, il collaboratore scolastico può essere sostituito anche prima dei 7 giorni. La responsabilità del dirigente scolastico, richiamata nella nota ministeriale, consiste nella valutazione delle situazioni di necessità ed urgenza che determinino la deroga al divieto posto dalla legge e l'impossibilità di trovare altre misure organizzative per poter garantire il servizio con l'utilizzo del personale interno, coinvolgendo tutta l'istituzione scolastica e non il solo plesso interessato dall'assenza del collaboratore. La responsabilità del dirigente è quindi relativa all'attenta valutazione della situazione che si verifica e all'emanazione di un provvedimento congruamente motivato che giustifichi la sostituzione in deroga.

Per tali ragioni la flessibilità si caratterizza per:

- la rimodulazione dell'orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
- lo scambio dei reparti/sedi per la copertura del personale assente con la cura dei servizi necessari a garantire il servizio senza oneri per l'Amministrazione.
- maggior carico di lavoro dovuto alla sostituzione dei colleghi assenti nello stesso reparto;
- nelle sedi dove è in servizio una sola unità si provvede alla sostituzione per rotazione o tra il personale che ha garantito la propria disponibilità;
- sono consentiti per soddisfare particolari necessità di servizio o personali, previa formale autorizzazione del DSGA, accordi tra il personale per modifiche i turni ordinari di lavoro.

E' istituita la banca delle ore, ovvero, in ragione del report mensile di cui al precedente articolo, la possibilità di gestire e, se possibile, anche concordare il recupero delle ore non lavorate e /o la restituzione delle ore eccedenti.

Art. 38 Orario plurisettimanale

In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace utilizzazione del personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base della accertate disponibilità del personale interessato. Il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;

Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e

comunque non oltre il termine di scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il personale assunto a tempo indeterminato.



Art. 39 Riduzione personale nei prefestivi

Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli Organi Collegiali sarà effettuata una riduzione del personale ATA in servizio, in funzione delle specifiche esigenze di funzionamento degli Uffici di Segreteria e di Direzione. Il personale che non intende recuperare le ore di servizio non prestate con rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazione:

- giornate di ferie o festività soppresse;
- ore di lavoro straordinario non retribuite;
- ore prestate in più nell'ambito dell'organizzazione flessibile del lavoro;
- ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio.

Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non prestate.

In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e nell'incertezza, saranno conteggiate come ferie.

Art. 40 Articolazione dell'orario di lavoro e turnazione dei collaboratori scolastici

L'orario di lavoro dei collaboratori scolastici è funzionale all'erogazione del servizio. L'orario si articola in 36 ore settimanali suddivise in sei ore continuative.

L'orario può essere programmato su 5 giorni settimanali con orario giornaliero di 7 ore e 12 minuti o in alternativa con rientri pomeridiani che saranno motivati secondo le esigenze di servizio, garantendo il rispetto della pausa di 30 minuti contrattualmente previsti.

Il tutto è strutturato anche su plessi diversi, con la previsione del giorno libero, per il recupero psico-fisico, soprattutto per chi assolve turnazioni lunghe.

Si prevede la sostituzione dei colleghi assenti con straordinari e recupero durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e il periodo estivo.

L'organizzazione del lavoro articolata su turni anche variabili, anche a richiesta del personale, potrà essere vagliata ed eventualmente adottata da parte dell'istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi.

Tenuto conto altresì che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione delle attività, la turnazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza eccezioni, tutto il personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità di personale volontario non consenta altrimenti.

Art. 41 Articolazione dell'Orario di lavoro e turnazione degli assistenti amministrativi

L'orario di lavoro degli assistenti amministrativi è funzionale all'erogazione del servizio.

L'orario si articola in 36 ore settimanali così articolate:

- Giovedì - venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.12
- Lunedì - dalle ore 7.30 alle ore 14.00 - dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (Ufficio contabilità 7.30 - 14.12)
- Martedì - dalle ore 7.30 alle ore 14.00 - dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (Ufficio Personale - Ufficio Alunni 7.30 - 14.12)
- Mercoledì - dalle ore 7.30 alle ore 14.00 - dalle ore 14.30 alle ore 17.00 (Ufficio Alunni - Ufficio Personale 7.30 - 14.12)

Specifiche esigenze vengono valutate contestualmente dal D.S. e dal D.S.G.A.

Criterio di ripartizione delle attività aggiuntive dei collaboratori scolastici

In applicazione del CCNL Istruzione e Ricerca e nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e pari opportunità di accesso al lavoro straordinario, le attività aggiuntive dei collaboratori scolastici connesse ai progetti didattici e formativi dei docenti sono assegnate secondo i seguenti criteri:

le ore previste per ciascun progetto, qualora l'attività lo consenta, sono ripartite tra più collaboratori scolastici, indicativamente in quote omogenee al fine di favorire una distribuzione equa delle opportunità di lavoro straordinario;

Nella scelta dei collaboratori da coinvolgere si tiene conto:

1. della disponibilità volontaria del personale;
2. delle ore di straordinario già effettuate nel corso dell'anno scolastico, privilegiando il personale che ne ha svolte in misura minore;
3. i collaboratori che abbiano già raggiunto un numero significativo di ore di straordinario possono essere

temporaneamente esclusi dall'assegnazione di ulteriori incarichi, al fine di garantire una più equa rotazione;

l'assegnazione delle attività avviene nel rispetto delle esigenze organizzative del servizio e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Le ore di lavoro straordinario del personale ATA sono autorizzate nei limiti stabiliti dalla contrattazione di istituto. Le eventuali ore eccedenti tali limiti, sono riconosciute ai fini del recupero compensativo, nel rispetto delle disposizioni del CCNL Scuola vigente.



Art. 42 Lavoro agile e altre forme di lavoro da remoto

1. Le disposizioni in materia di lavoro a distanza si applicano, ove compatibili con le attività svolte nonché con le esigenze e l'organizzazione del lavoro, anche al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81 del 2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro nonché una mobilità sul territorio più sostenibile.
3. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dal lavoratore e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia ai sensi dell'art. 22 della legge n. 81 del 2017.
4. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici eventualmente assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione.
6. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.
7. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività, avendo cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
8. L'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81 del 2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione.
9. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali: a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che tramite posta elettronica o con altre modalità similari. Tale fascia oraria, indicata nell'accordo individuale, non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro; b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Mazzarelli
Re J/k Collo
Marie Lepers
Vinfie

Re



Art. 44 Particolari esigenze

Il personale che fruisce di leggi/norme/congedi/permessi specifici quali: congedi parentali, sulle tossicodipendenze, sul diritto allo studio, sulla collaborazione con l'Università, esoneri/semiesoneri o che abbia problemi di salute o difficoltà familiari, può comunicare al dirigente le proprie esigenze che, ove possibile, verranno accolte, in sede di assegnazione alle sedi, alle classi, ai posti. E' diritto del personale scolastico dopo la formale assegnazione presentare eventualmente motivato reclamo al Dirigente Scolastico.

Art. 45 – Permessi retribuiti e permessi brevi

1. I permessi retribuiti per il personale docente a tempo indeterminato sono regolati dal C.C.N.L.vigente.
2. E' possibile la fruizione di permessi brevi anche nelle ore delle attività funzionali all'insegnamento. Tali ore, saranno recuperate nelle medesime attività.

Art. 46 – Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione

1. Il piano delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione è predisposto sulla base delle delibere degli OO.CC., ai quali si fa esplicito riferimento.
2. Per quanto concerne la regolamentazione di quanto in rubrica, si fa esplicito riferimento al Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto, che prevede specifici rimandi alla disponibilità dei docenti accompagnatori e a come possono essere utilizzati e quali sono i relativi obblighi. Di norma, ad eccezione di eventuali attività progettuali che lo prevedano espressamente, non si dà luogo a forma alcuna di recupero per le attività che coincidano con l'orario di servizio.

In ogni caso, in presenza di alunni con disabilità, si stabilisce come necessaria la presenza del docente di sostegno.

I docenti non accompagnatori sono tenuti a prestare il loro orario di servizio in sede, anche in funzione delle esigenze organizzative che dovessero presentarsi.

Art. 47 – Attività funzionali all'insegnamento

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
 - a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) alla correzione degli elaborati;
 - c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
 - a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
 - b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
 - c) lo svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Circolo sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
9. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Le commissioni in cui si articola il Collegio dei Docenti per elaborare strategie educative e didattiche, verificare l'efficacia degli interventi, fare proposte migliorative.

Art. 48 – Assenze dalle attività funzionali all'insegnamento

Eventuali assenze durante tali attività sono gestite allo stesso modo delle assenze dal servizio antimeridiano e quindi dovranno essere comunicate preventivamente e con congruo anticipo al Dirigente, in particolare:

- L'assenza per malattia va documentata con l'esibizione del certificato medico.
- L'assenza per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia

oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, si configura come assenza per malattia, pertanto va documentata con l'esibizione del certificato medico.

- Su richiesta del dipendente, possono essere accordati permessi retribuiti.
 - Nel caso di assenze non superiori alle 2 ore, tutti i dipendenti (contratto a TI e TD) possono optare per la richiesta del permesso breve, per motivi personali non documentabili.
 - I docenti impegnati in più scuole concorderanno il piano annuale delle attività sulla base della percentuale del monte ore di cattedra. In ogni caso non si potranno escludere gli scrutini.
- In tutti gli altri casi, le modalità di fruizione di permessi/congedi vanno preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico.



TITOLO XI

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO.

Art. 49 Criteri per l'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PN, PNRR

L'utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel PTOF, compresi i progetti PN e PNRR altri progetti europei è disposta, in linea generale, sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine prioritario:

- disponibilità degli interessati;
- partecipazione alla predisposizione dell'attività o del progetto approvato dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF;
- indicazioni contenute nei singoli bandi dei programmi nazionali o comunitari e con riferimento ai criteri specifici riportati nei progetti;
- Incarichi specifici previsti nel PTOF e nel Piano delle Attività;
- competenza professionale specifica;
- titolo di studio specifico;
- dichiarata disponibilità;
- competenze informatiche richieste per la gestione dei progetti;
- esperienze di ricerca specifiche;
- rotazione a parità di competenze.

In modo specifico, i criteri per la selezione di esperti esterni e/o tutor interni e il personale interno dell'area gestionale-organizzativa in progetti con finanziamenti erogati dall'Unione Europea terranno conto, di volta in volta, secondo le specifiche necessità, dei seguenti requisiti:

- Designazione da parte degli Organi Collegiali e/o procedure comparative, Piano delle Attività del personale ATA.

I merito ai criteri da esplicitare negli Avvisi, di seguito si riportano quelli per ESPERTI e TUTOR

ESPERTI INTERNI /ESTERNI

- 1) Laurea/Diploma Scuola Secondaria di 2° Grado – (Per alcuni moduli per cui sono richiesta competenze specifiche la tipologia di laurea sarà titolo di accesso)
- 2) Corsi post-laurea afferenti la tipologia dell'incarico – disciplina di riferimento (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 CFU, Corso di perfezionamento 60 CFU)
- 3) Madrelingua inglese – solo per il modulo di inglese titolo d'accesso
- 4) Competenze informatiche certificate (ECDL – EIPASS – ecc.)
- 5) Titoli specifici coerenti con la tipologia d'intervento (disciplina di riferimento)
- 6) Esperienze pregresse coerenti con la tipologia d'intervento (disciplina di riferimento), presso la nostra Istituzione e non.

TUTOR INTERNI

- 1) Laurea/Diploma Scuola Secondaria di 2° Grado
- 2) Competenze informatiche certificate (ECDL – EIPASS – ecc.)
- 3) Titoli specifici coerenti con la tipologia d'intervento (disciplina di riferimento)
- 4) Esperienze pregresse coerenti con la tipologia d'intervento (disciplina di riferimento), presso la nostra Istituzione e non.

Sarà valutato il titolo di studio più alto.

Per quanto attiene al reclutamento di figure professionali specifiche nell'ambito dei progetti PN e PNRR altri progetti, i criteri saranno portati all'attenzione degli OO.CC. che provvederanno a deliberarli a seconda della tipologia di figura da reclutare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Laparso
Vice D.S.



Art. 50 Incarichi del Personale Scolastico

In merito agli incarichi esterni alla Scuola si precisa quanto segue:

- non cumulabilità di più incarichi nel rispetto dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la natura delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
- L'amministrazione fissa criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, in base ai quali rilasciare l'autorizzazione.
- Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti:
 - svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della pubblica amministrazione;
 - svolgano attività che li impegnino eccessivamente facendo trascurare i doveri d'ufficio;
 - svolgano attività che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, pregiudicando l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta:

- per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare, nullità del provvedimento e il compenso previsto come corrispettivo dell'incarico è versato direttamente all'amministrazione di appartenenza del dipendente ed è destinato ad incrementare il fondo per la produttività dei dipendenti;
- il dipendente che svolge l'incarico in assenza di autorizzazione è responsabile disciplinarmente e il relativo compenso è versato, da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza.

Non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53;

I criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto.
- tale da non pregiudicare il regolare svolgimento;
- l'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
- Sono, pertanto, compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività istituzionale: è il caso di commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collaborazioni, attività di revisore in enti pubblici... Inoltre, sono ritenute compatibili e soggette ad autorizzazione, a seconda del caso specifico, le seguenti attività extra-istituzionali:

LE ATTIVITÀ COMPATIBILI E NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Oltre alle attività che costituiscono direttamente esplicitazioni di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione,..., è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; le stesse sono consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;

- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo. Non rientrano in tali ipotesi le attività svolte durante periodi di aspettativa per motivi personali, per i quali permane il regime ordinario delle incompatibilità (non è possibile svolgere altra attività lavorativa retribuita);
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

Per il personale insegnante la disciplina relativa alle incompatibilità è ravvisabile, in modo specifico, nell'art. 508 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ed in alcune clausole del C.C.N.L. 4.8.1995 e C.C.N.L. 26.8.1997 con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.



PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 51 Plessi sede di seggio elettorale: utilizzazione del personale

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di consultazione elettorale il Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio, può prevedere la prestazione lavorativa del personale ATA (CS e AT) assegnato al plesso interessato dalla consultazione elettorale, ai plessi dove si svolge la normale attività didattica, in relazione a conclamate esigenze di servizio secondo il principio della disponibilità volontaria e/o della rotazione.
2. Il personale amministrativo, al fine di garantire la continuità del servizio e supportare le attività che si svolgono normalmente nei plessi che non sono sede di elezioni, svolgerà il lavoro in modalità agile.

[Handwritten signature]
 Prof. Antonio Mazzanti

TITOLO XII

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE

Art. 52 Fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione

I permessi per l'aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni. Potendo programmare l'aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la garanzia del servizio scolastico.

In caso di più richieste di permessi per l'aggiornamento e la formazione, coincidenti con l'orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- Attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
- Figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori D.S., FF.SS., responsabili di plesso).

Rimane indispensabile che i docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a corsi esterni alla Scuola di appartenenza presenteranno relazione scritta al Collegio dei docenti.

[Handwritten signature]
 Prof. Maria Lepore

TITOLO XII

COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE ("BONUS DOCENTI"), EX ART. 1, COMMA 127, L.107/2015

Art. 53 Recepimento dettato L. 160/2019

Si prende atto che il CCNI sul FIS/MOF dall'anno scolastico 2020-2021 ha recepito in via definitiva il dettato della L. 160/2019 art. 249, chiarendo la rideterminazione del "bonus docenti" a beneficio di ATA e docenti.

[Handwritten signature]

Inoltre, è stato stabilito che tale fondo non ha più vincolo di destinazione, ma può essere utilizzato per ogni obiettivo ritenuto utile a migliorare l'Offerta Formativa. Pertanto, le risorse finanziarie già assegnate all'Istituto Scolastico, con riferimento al bonus di cui sopra, entrano a pieno titolo nella quantificazione relativa alla contrattazione integrativa. Ne consegue che si applicano, per quanto riguarda la ripartizione tra docenti e ATA, le stesse percentuali di seguito determinate.



TITOLO XIII

I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO

(art. 11 – CCNL 22-24 dicembre 2025)

Art. 54 Criteri generali per la ripartizione del F.I.S.

Stabilita la consistenza organica del personale, effettuate le varie ripartizioni del fondo secondo la consistenza organica, stabilita la ripartizione secondo quanto definito dall'art. 88 C.C.N.L. tra progettualità per Istituzione scolastica e per grado scolastico e organizzazione della stessa, stabilite le economie e i fondi specifici, fatte salve le quote del fondo già istituzionalmente destinate alle singole categorie in servizio presso l'istituzione scolastica viene effettuata la ripartizione con le seguenti percentuali:

- Una quota del 70 % circa per compensi da attribuire al personale Docente;
- Una quota del 30 % circa per compensi da attribuire al personale ATA.

La percentuale deve rispettare le consistenze organiche sia tra docenti di ordini e gradi diversi e sia tra il personale A.T.A (Ass. Ammin., Ass. Tecnici, Coll. Scol.) salvo accordi diversi secondo le esigenze della scuola.

Tale percentuale è calcolata tenendo conto del numero degli addetti e degli importi necessari per retribuire il personale secondo le tabelle allegate al contratto. La quota indicata sarà utilizzata per retribuire il personale che abbia effettivamente svolto incarichi previsti dal contratto d'Istituto o assegnati dalla Dirigenza in modo orario e/o in modo forfetario per intensificazione dell'attività lavorativa.

Per il personale ATA si concordano le seguenti priorità d'utilizzo del fondo per l'esercizio in corso, stabilito il carico di lavoro ordinario si può accedere allo straordinario programmato, pianificato ed autorizzato:

- Intensificazione del servizio per la realizzazione del PTOF;
- Compensi per intensificazione per attività previste dal contratto con riferimento al personale ATA.

Art. 55 Attività retribuite con il fondo d'Istituto

Per tutte le attività retribuite con il fondo d'Istituto l'individuazione e l'assegnazione del personale docente e del personale ATA è effettuata rispettivamente dal Collegio Docenti, dal D.S. e dal DSGA, salvo i casi in cui la norma prevede diverse procedure.

La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste e nel rispetto dei criteri indicati nel presente contratto.

L'atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere ed il corrispettivo economico, laddove determinabile in anticipo.

L'erogazione del trattamento economico spettante al personale avverrà previa verifica delle prestazioni effettivamente rese.

Art. 56 Attività aggiuntive

Per tutte le attività che richiedono una intensificazione dell'attività lavorativa si prevede un compenso come da tabelle previste nel CCNL.

Per gli incarichi relativi all'ampliamento dell'offerta formativa il D.S., previa approvazione dei Progetti da parte del Collegio dei Docenti nel rispetto dei criteri stabiliti, provvederà alla nomina e conferirà l'incarico con l'indicazione delle ore di attività da prestare e del compenso orario da liquidare.

L'utilizzazione del personale Docente e ATA per lo svolgimento di attività aggiuntive, sarà stabilito, avuto riguardo alle attività del PTOF e delle esigenze funzionali alla logistica, secondo le modalità indicate nel presente contratto.

Art. 57 Funzioni strumentali all'offerta formativa

Di norma, ad ogni Docente assegnatario di una Funzione Strumentale viene attribuito un compenso annuo definito con riferimento alle risorse complessive assegnate alla Scuola in egual misura tra le diverse funzioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. L. L. L. L. L.
Maria Lepore
Gabriele
Verifica

Al

Se la funzione dovesse essere divisa tra più docenti, anche il compenso relativo alla funzione di riferimento verrà equamente suddiviso.

Art. 58 Compensi per i Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico

Possono essere retribuiti utilizzando il fondo dell'Istituzione scolastica fino a due collaboratori del Dirigente Scolastico per l'espletamento di tutte le funzioni organizzative e gestionali indicate nella nomina.

Art. 59 Ore eccedenti

Le ore eccedenti d' insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e integrative attualmente in vigore. L'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente.

TITOLO XIV TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 60 Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- stanziamenti previsti per le funzioni strumentali al Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- stanziamenti previsti per gli incarichi specifici del personale ATA;
- stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente assegnati dal MIM;
- stanziamenti previsti per le ore eccedenti;
- altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

Art. 61 Attività finalizzate

Per l'a.s. 2025/26 le risorse di cui al comma precedente sono costituite da:

- funzioni strumentali pari a € 3.754,41 + € 151,60
- incarichi specifici pari a € 2921,18 + 153,38
- incarichi specifici per assistenza agli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 54, c. 4 del CCNL pari a euro 152,66 + 488,45;
- Fondo dell'Istituzione Scolastica € 40.812,02;
- Economie Fondo dell'Istituzione Scolastica: € 10.097,15;
- Fondo per la valorizzazione del personale scolastico anno scolastico 2025/2026: € 9.695,01
- Ore eccedenti pari a € 2.316,83 + € 566,87;
- Fondi per la valorizzazione della professionalità dei docenti – Piano Agenda Sud: € 2.402,30;
- Totale da contrattare € 55.755,28

Art. 62 Finalizzazione del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS sono finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 63 Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto

Le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica sono ripartite tra le diverse componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica, tenendo conto anche delle consistenze organiche delle aree docenti ed ATA, nel rispetto delle seguenti percentuali:

- 70% al personale docente
- 30% al personale ATA

F.I.S.	LORDO dip.	Org.Dir.	Riparto FIS	Quote	Importi FIS
FIS + Economie	60.604,18		Docenti	70%	39.028,70



[Handwritten signature]
Il Dirigente Scolastico
Prof. ANTONIO M. G. B. N. C.

[Handwritten signature]
Prof. M. G. B. N. C.

[Handwritten signature]
Maria Lepasso

[Handwritten signature]
Gale
V. F.

[Handwritten signature]

Ind.Direzione sostituzione Dsga oltre 30 gg.	4.344,00 + 504,90				
TOTALE	4.848,90		ATA	30%	16.726,58
Totale da contrattare decurtato dell'indennità per il Dsga	55.755,28				

[illegible]

A tal fine sono assegnati per le attività del personale le seguenti somme calcolate sull'importo di € 55.755,28

- Docenti €. 39.028,70
- ATA €. 16.726,58

IL FIS (€ 39.028,70) DESTINATO AL PERSONALE DOCENTE E' RIPARTITO, COME SEGUE:

ATTIVITA'	N. UNITA'	LORDO DIP.
<i>Collaboratore del DS Area alunni/famiglie</i>	1	3.000,00
<i>Collaboratore del DS Area supporto organizzativo alla didattica e all'amministrazione – coordinamento gruppi di lavoro per i documenti fondamentali della scuola/gestione docenti</i>	1	3.000,00
<i>Referente organizzativo - didattico del plesso Iqbal Masih Pareti-Pucciano</i>	1	1.550,00
<i>Referente organizzativo - didattico del plesso S.M.C. Addatis Portaromana Primaria</i>	1	1.100,00
<i>Referente organizzativo - didattico del plesso L. Settembrini</i>	1	2.000,00
<i>Referente organizzativo - didattico del plesso S.M.C. Addatis Portaromana Infanzia</i>	1	700,00
<i>Coordinatore Scuola Secondaria di 1° grado</i>	1	700,00
<i>Referenti: Progetti Europei/Fondi ministeriali /Progetti PNRR Futura/Erasmus + – Web Master – Gestione Tirocinio università e PCTO – Sportello Psicologico – Educazione civica – Multilinguismo – Arte – Biblioteche- Social Media Manager – Teatro e Cinema – Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione – Sport – Salute e benessere – Associazioni.</i>	14x € 700	9.800,00
<i>Supporto strutturazione orario attività didattiche scuola Primaria</i>	1	500,00
<i>Coordinatrici Interclassi</i>	5 x € 400	2.000,00
<i>Coordinatrici Intersezione</i>	1 x € 500	500,00
<i>Coordinatori classi Secondaria di 1° grado</i>	4x300	1.200,00
<i>Supporto nuove tecnologie.</i>	5 x € 500 + 1 € 750	3.250,00
<i>Tutor tirocinanti UNISA n. 5 unità</i>	5 x € 400	2.000,00
<i>Attività aggiuntive di insegnamento su progetti PTOF</i>	174 ore	6728,70
<i>Fondi per retribuzione forfettaria formazione oltre le 80 ore di attività funzionali all'insegnamento.</i>		1.000,00
Totale		39.028,70

Con riferimento ai Fondi per la valorizzazione della professionalità dei docenti – Piano Agenda Sud: € 2.402,30 non essendo possibile rintracciare evidenze significative in merito, si condivide di non procedere alla ripartizione dei suddetti fondi.

Loro Giuseppe Bellore Maria Capasso Vignarone

[Handwritten signature]



Il Dirigente Scolastico
 Prof. Maria Capasso

IL FIS (€ 16.726,58) DESTINATO AL PERSONALE ATA E' RIPARTITO, COME SEGUE:

ATTIVITA'	N. UNITA'	LORDO DIP.
Piccola manutenzione plesso Settembrini	1	360,00
Piccola manutenzione plesso Iqbal Masih Pareti-Pucciano	1	270,00
Piccola manutenzione plesso S.M.C. Addatis Portaromana Primaria	1	180,00
Piccola manutenzione plesso S.M.C. Addatis Portaromana Infanzia	1	120,00
Ore eccedenti l'orario d'obbligo Collaboratori Scolastici (inclusi i progetti del Ptof)	450	6187,50
Intensificazione Collaboratori Scolastici per sostituzione collega assente	110	1512,50
Front Office plesso Settembrini	1	600,00
Supporto Front Office plesso Settembrini	1	120,00
Front Office plesso Iqbal Masih Pareti-Pucciano	1	540,00
Front Office plesso S.M.C. Addatis Portaromana Primaria	1	360,00
Front Office plesso S.M.C. Addatis Portaromana Infanzia	2x€100	200,00
Gestione Magazzino	1	200,00
Servizi esterni	1	200,00
Pronto soccorso digitale	3x€300	900,00
Fotocopie	1	200,00
Supporto fotocopie	1	100,00
Ore eccedenti l'orario d'obbligo Assistenti Amministrativi	25x5	1993,75
Intensificazione Assistenti Amministrativi	20x5	1595,00
Referente interno sicurezza	1	500,00
Referente interno privacy	2x€250	500,00
Totale		16.638,75

- In esito al monitoraggio attivato presso le istituzioni scolastiche con nota prot. n. 54192 del 6 Dicembre 2025 è stato comunicato l'importo di € **2.108,81** lordo dipendente finalizzata a remunerare il maggior impegno dell'assistente amministrativa che si è occupata della gestione delle richieste di pensionamento e delle cessazioni d'ufficio a valere dal 1° Settembre 2025.
- Con nota protocollo n. 29782 del 18 novembre 2025 e n.45819 del 6 dicembre 2025 sono state comunicate le risorse aggiuntive per incarichi specifici Ata pari a euro **156,66 +488,45** (totale 641,11) finalizzate all'assistenza degli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 54 c.4 del Ccnl.
- Con protocollo n. 45819 del 6 dicembre 2025 sono state inoltre, comunicate l'indennità di direzione parte fissa per gli assistenti amministrativi che hanno sostituito il Dsga nel periodo 1° gennaio 2022 -31 agosto 2024 per un importo totale di **820,60** euro che saranno suddivise in numero 2 unità.
- Con protocollo n. 45819 del 6 dicembre 2025 è stata comunicata una quota pari a euro **346,22** quale incremento una tantum dell'indennità di direzione – parte variabile del Dsga a.s. 2025-2026 e un arretrato parte variabile di euro **326,00** dal 1° gennaio al 31 agosto 2024.

Si specifica che per la ripartizione del Front Office e della Piccola Manutenzione si è tenuto in debito conto la differente complessità dei plessi, in quanto a numero di classi e sezioni.

Art. 64 Funzioni strumentali

Gli incarichi di funzione strumentale al PTOF sono attribuiti dal Dirigente Scolastico sulla base dell'individuazione del Collegio dei Docenti.

Il finanziamento di € **3.754,41** + € **151,60** viene ripartito in egual misura (€ 1302,00) tra le tre Funzioni Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti.

Art. 65 Incarichi specifici

1 - Su proposta del Direttore SGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici, di cui all'art. 54 del CCNL, da attivare nella scuola e destinati ai dipendenti non beneficiari di alcuna posizione economica previste dall'art. 50 del CCNL/2007 e sequenza contrattuale del 25.07.2008.

2 - Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:



Capasso Virginia Gelle
 Rosi Giuseppe B/10/06 Maria

- disponibilità degli interessati;
- professionalità specifica richiesta e documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite, formazione coerente con l'attività di riferimento;
- anzianità di servizio;

Il finanziamento di €. 2921,18 +153,38 (totale 3074,51) viene utilizzato per gli incarichi conferiti al personale ATA così come sotto specificato:

- 1) Inserire e aggiornare i dati relativi alla carriera lavorativa (periodi di servizio, retribuzioni, contributi) del personale docente e ATA sulla piattaforma INPS "Nuova Passweb" - 614,91
- 2) Progressione di carriera - 614,91
- 3) supporto acquisti MEPA e piattaforme -614,91
- 4) Supporto docenti per elenchi corsi, visite guidate, viaggi d'istruzione e uscite didattiche +riordino e gestione archivio-614,91
- 5) Supporto docenti per elenchi corsi, visite guidate, viaggi d'istruzione e uscite didattiche +riordino e gestione archivio -614,91

- Il finanziamento di €. 156,66 +488,45 (totale 641,11) viene utilizzato all'assistenza degli alunni con disabilità ai sensi dell'art. 54 c.4 del Ccnl., ripartite in numero 6 unità.

Posizioni Economiche - art. 50 del CCNL/2007 e sequenza contrattuale del 25.07.2008

Assistenti amministrativi

Accertato che nell'Istituzione non sono in servizio assistenti amministrativi beneficiari della posizione economica prevista dall'art. 7 del CCNL del 07.12.2005, per la sostituzione del Direttore SGA nel caso di sua assenza o impedimento il Dirigente conferisce tale incarico non tenendo conto della posizione economica ma della disponibilità del personale; qualora la disponibilità fosse data da più di un assistente amministrativo, si formulerà una graduatoria secondo i seguenti criteri:

TIPO DI SERVIZIO	PUNTEGGIO
a) servizio in qualità di Direttore dei S.G.A. (punteggio per ogni mese di servizio)	Punti 0,2
b) anzianità di servizio in qualità di Assistente amministrativo (anni scolastici interi)	Punti 1
c) incarichi aggiuntivi di sostituzione D.S.G.A. per periodi brevi superiori a GG. 15 con formale lettera di attribuzione.	Punti 1
d) incarichi aggiuntivi svolti negli anni precedenti con formale lettera di attribuzione (max 1 per ogni anno)	Punti 0,5
e) competenze digitali certificate (ECDL - EIPASS - altro); competenze linguistiche certificate QCER (max 2 valutabili)	Punti 1
f) corsi di formazione con attestato di frequenza per almeno 24 ore (max 3 valutabili)	Punti 0,5
A parità di punteggio prevarrà la maggiore età anagrafica.	

Per la sostituzione del Direttore SGA nel caso di sua assenza o impedimento è previsto uno stanziamento lordo pari a € 504,90. Qualora, per un motivo qualsiasi si dovessero registrare assenze superiori a 30 giorni, la retribuzione da corrispondere non potrà superare l'importo stanziato.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Prof. Antonio Pizzarelli